Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 16, 17 E 18 NOVEMBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 16 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 17 NOVEMBRE	UDIENZA PUBBLICA 18 NOVEMBRE
1) Processo penale/Incidente probatorio e protezione della persona offesa/Verifica del giudice	8) Cooperative/Mancato deposito bilanci da oltre 5 anni/ Scioglimento e cancellazione	13) Atti persecutori/Estinzione del reato per condotte riparatorie/Preclusioni
2) Spese di giustizia/Compensi per interpreti e traduttori/Entità e adeguamenti degli onorari	9) Base pensionabile/Soggetti iscritti a 2 o più forme di assicurazione/Entità della pensione liquidata	14) Processo amministrativo/ Mancanza di procura al difensore e difetti di rappresentanza o assistenza/Insanabilità
3) Ordinamento militare/ Condanna penale/Sospensione dall'impiego	10) Regione autonoma Sardegna/ Appalti o concessioni/Criteri qualitativi premiali	15) Regione Lombardia/Sport e minori/Dote sport (buoni o altro sostegno economico)/Requisiti
4) Processo penale davanti al giudice di pace/Mutamento del giudice/Rinnovazione prove testimoniali	11) Regione Umbria/Installazione impianti da fonti rinnovabili/Aree idonee	
5) Reato di spaccio di lieve entità/ Sospensione del procedimento con messa alla prova	12) Regione Umbria/ Installazione impianti da fonti rinnovabili/ Modifiche a legge reg. n. 7 del 2025/Aree non idonee	
6) Correzione di errore materiale/ Sentenza n. 21 del 2026		
7) Esame di Stato/Abilitazione alla professione di avvocato/ Ammissibilità intervento		

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 16 novembre, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 392, comma 1-*bis*, primo periodo, del codice di procedura penale, come interpretato nel diritto vivente, nella parte in cui «non consente al giudice alcuna verifica in concreto sulla effettiva rispondenza dell'incidente probatorio alla finalità di protezione della persona offesa dalla vittimizzazione secondaria»;

2) l'articolo 4, primo e secondo comma, della legge numero 319 del 1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), nella parte in cui dispone che gli onorari siano commisurati

esclusivamente «al tempo e al criterio della vacazione», senza prevedere, per il caso in cui le previsioni tariffarie non siano più adeguate al costo della vita a norma dell'articolo 54 del d.P.R. numero 115 del 2002, il potere del giudice «di ricorrere a criteri generali suppletivi-integrativi (ad es. criteri indicati in via generale nell'art. 2233 del codice civile), per adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione dell'ausiliario del giudice, pur nel contemperamento connesso alla natura pubblicistica dell'incarico»; e, in via subordinata, con specifico riferimento alla liquidazione del compenso degli interpreti per l'attività svolta nel processo di convalida del trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998;

3) l'articolo 914 del decreto legislativo numero 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, prevedendo che «[l]a sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario», non consente all'amministrazione militare «di valutare in concreto la compatibilità della [...] misura alternativa» dell'«affidamento in prova al servizio sociale» con «la prosecuzione del servizio» del militare condannato, «tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell'istituzione»;

4) gli articoli 2 e 31 [*recte*: 32, comma 3] del decreto legislativo numero 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in combinato disposto con gli articoli 495, comma 4-*ter*, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di mutamento del giudice di pace dopo l'avvenuta assunzione delle prove testimoniali, la rinnovazione delle prove sia subordinata a una valutazione di concreta necessità, ai sensi degli articoli 190 e 507 del codice di procedura penale;

5) il combinato disposto degli articoli 168-*bis*, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, lettera *c*), del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (t.u. stupefacenti), laddove esclude, dall'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità.

Nella camera di consiglio del 16 novembre, la Corte tratterà anche:

6) una correzione di errore materiale nella sentenza numero 21 del 2026;

7) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante l'articolo 11, comma 6-*quater*, del decreto-legge numero 215 del 2023, convertito in legge numero 18 del 2024, sulla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Nell'udienza pubblica del 17 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

8) l'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, nella parte in cui prevede, in maniera automatica e senza una valutazione in concreto, lo scioglimento e la successiva cancellazione dal registro delle imprese degli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio per oltre cinque anni;

9) l'articolo 43, comma 1, del d.P.R. numero 1092 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «anche in combinato disposto con l'art. 1, commi 239, 243 e 245», della legge numero 228 del 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui «non prevedono che, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima»;

10) alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna numero 9 del 2026, in particolare: l'articolo 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che «le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo 5»; l'articolo 5, comma 1, che, alle lettere da *a*) a *i*), contiene l'elenco delle condizioni che «le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali» nella valutazione degli operatori economici, ai sensi del decreto legislativo numero 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici); l'articolo 6, nella parte in cui impone alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i contratti oggetto delle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro lordi l'ora;

11) diverse disposizioni della legge della Regione Umbria numero 7 del 2025, in particolare: l'articolo 1, comma 2, nella parte in cui, prevedendo che la stessa legge disciplina, «in maniera differenziata sulla base della fonte e della tipologia di impianto, l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile», fa riferimento alle "aree non idonee"; l'articolo 3, comma 1, lettera *y*), nella parte in cui prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo numero 199 del 2021, sono considerate aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A; l'articolo 4, comma 1, nella parte in cui definisce le "aree non idonee" come quelle in cui «sussiste un'altissima probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»; l'articolo 5, comma 1, il quale dispone che «Qualora un'area idonea tra quelle definite negli elenchi di cui all'articolo 3, sia ricompresa all'interno di un'area definita non idonea ai sensi dell'articolo 4, la stessa, esclusivamente per la sua superficie, è definita idonea alla realizzazione di impianti FER»;

12) l'articolo 88, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria numero 4 del 2026, che, al comma 1, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 4 della legge della Regione Umbria numero 7 del 2025, prevede che «Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»; al comma 2, nell'introdurre il comma 1-*bis* nel citato articolo 4, prevede che «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle aree non idonee

di cui al presente articolo è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione».

Nell'udienza pubblica del 18 novembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

13) l'articolo 162-*ter*, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la non applicabilità al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, ove perseguibile a querela remittibile, delle norme che stabiliscono l'estinzione del reato per condotte riparatorie e quindi nella parte in cui impedisce al giudice di dichiarare estinto il suddetto reato quando l'imputato abbia riparato interamente il danno e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato; e, in via subordinata, anche quando si tratti di ipotesi di atti persecutori perseguibili a querela remittibile espressive di una minore offensività, da individuarsi in quelle in cui non risulta una permanenza attuale delle condotte di molestia o minaccia né un pericolo concreto e attuale per la persona offesa;

14) l'articolo 40, comma 1, lettera *g*), del codice del processo amministrativo – il quale prescrive, in relazione al processo amministrativo di primo grado, che il ricorso debba contenere «la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale» – nella parte in cui (secondo l'interpretazione che ne è data dal diritto vivente) imponendo che la procura deve essere precedente o coeva al ricorso, non consente di sanare la mancanza della procura al difensore oppure il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determina la nullità della procura, analogamente a quanto previsto nel processo civile dall'articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile;

15) l'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Lombardia numero 26 del 2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), in base al quale «[l]a dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni».

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori. Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento. I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 13 novembre 2026